

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1653 DEL 26/09/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1678/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 24374 del 14/03/2025 agli atti, ha chiesto, tra l’altro, alla scrivente Azienda il rinnovo per il biennio 2025-2026 della convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Bassano del Grappa e di Asiago (Distretto 1) e presso l’Ospedale di Santorso (Distretto 2), scaduta il 31/12 u.s. e prorogata alle medesime condizioni fino al 31/03/2025.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevoli del Direttore dell’U.O.C. Medicina Nucleare e della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

Si rappresenta, al riguardo, che per l’esecuzione delle prestazioni in convenzione, la scrivente Azienda procederà a fatturazione diretta delle stesse - con l’applicazione delle tariffe previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (C.V.P.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione in argomento tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” per il periodo 01/04/2025 - 31/12/2026, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC, a valere per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2026, alle condizioni e termini specificati nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari a complessivi € 320.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 nel conto di ricavo 5106000010 “*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*” nella seguente declinazione:

Anno 2025	€ 140.000,00
Anno 2026	€ 160.000,00

3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI
DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

I'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 di cui al prot.
24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026, della
collaborazione per l'esecuzione di:

- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili *in loco* per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di personale dipendente qualificato;
- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo disagio per i pazienti;

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:

- 92.18.C Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con FDG;
- 92.18.D Tomografia ad emissione di positroni (PET) globale corporea con altri radiofarmaci;
- 92.05.7 Tomografia ad emissione di positroni (PET CT) miocardica con FDG;
- 92.11.6 Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG;
- 92.11.A Tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con altri radiofarmaci.

2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) l'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;
2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa

fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore.

3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.

4. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima al fine di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'U.O.C. coinvolta.

Articolo 3 - Aspetti economici

Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.

Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 8, con cadenza trimestrale, invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività.

L'U.L.SS. 7 si impegna ad emettere ordinativo elettronico NSO entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento del riepilogo di cui al capoverso precedente, dandone notizia all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it, sulla base del quale, la stessa U.L.SS. n. 8, emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La U.L.SS. n. 7, titolare dell’erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell’espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all’eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

L’U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile

trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è l’U.L.SS. n. 7.

L’U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8

Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/04/2025** al **31/12/2026** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 9 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.S.S. n. 7, ai sensi della Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento

Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 6 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)